

Contratto per la Fornitura di Dispositivi Medici per chirurgia laparoscopica, bariatrica ed accessori, occorrente all'Azienda S.L. di Viterbo, per la durata di 36 (trentasei) mesi, oltre eventuale rinnovo di mesi dodici, con clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ Consip.

IMPOSTA di BOVIO
ASSOLTA

ATTO REGISTRATO
NEL REPERTORIO DEI CONTRATTI
al Numero..... 51
in Data..... - 1 FEB. 2024

Viterbo, li.
L'UFFICIALE RAPPRESENTANTE
Dr. Giovanni Bianconi

L'anno 2024, il giorno 2, del mese di FEBBRAIO, i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale":

I'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito per brevità "Azienda" "Amministrazione" "Stazione appaltante" "ASL") – Partita IVA 01455570562, Sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, nata a [REDACTED]

il [REDACTED] C.F. [REDACTED] – Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

e la Ditta **OLYMPUS ITALIA S.r.l.** con Sede Legale ViaSan Bovio, 1-3 – 20054 Segrate (MI) C.F. e P.Iva 10994940152 (di seguito denominata per brevità "Ditta" "Società Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o" "Società/Impresa" "Fornitore" "Appaltatore"), iscritta alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nella persona del Sig. Luca PALLADINI nato a [REDACTED] (MI) il [REDACTED] C.F. [REDACTED] domiciliato per la carica

presso la Sede Legale, in qualità di Procuratore, come risultante da Procura, agli atti (Allegato N° 1 – Copia Documento d'Identità), convengono a

quanto di seguito riportato:

PREMESSO

- Che con Deliberazione DG f.f. n. 557/2023, a conoscenza delle parti, l'Amministrazione ha indetto gara a mezzo Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., avente ad oggetto la "Fornitura di Dispositivi Medici per chirurgia laparoscopica, bariatrica ed accessori", suddivisa in 43 lotti, unici ed indivisibili, con aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la durata di 36 (trentasei) mesi, oltre eventuale rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, per un importo triennale a base d'asta pari ad € 3.560.446,97 – iva esclusa, con condizione risolutiva in caso di intervenuta aggiudicazione regionale, aggregata e/o Convenzione Consip;
- Che con la Deliberazione CS. n. 1360/2023, a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepite, sono stati aggiudicati alla ditta **OLYMPUS ITALIA S.r.l.** i lotti nn. 32-35, relativi alla Fornitura di Dispositivi Medici per chirurgia laparoscopica, bariatrica ed accessori, per un importo di complessivo triennali pari a € 90.780,00 - iva esclusa (**Allegato N° 2** – **Scheda economica riepilogativa lotto/i aggiudicato/i**);
- Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di Gara + Allegati – Capitolato Tecnico, Documentazione Tecnica e Offerte Economiche), risulta loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

- Che l'aggiudicataria dei lotti di gara sopra indicati, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. [REDACTED] del 15-12-2023, contratta con REVO Insurance S.p.A. e con validità sino alla scadenza contrattuale (**Allegato N° 3 – Copia Polizza Fideiussoria n. [REDACTED] del 15-12-2023**).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

I lotti nn. 32-35, relativi alla Fornitura di Dispositivi Medici per chirurgia laparoscopica, bariatrica ed accessori, occorrenti all'Azienda S.L. di Viterbo, per un importo di spesa triennale pari a € 90.780,00 – iva esclusa. (**Allegato N° 2**).

Tutti i prodotti/dispositivi forniti devono rispettare tutte le Caratteristiche Tecniche dei prodotti (Confezionamento – Etichettatura – Sterilizzazione) indicate nella Documentazione di gara, a conoscenza delle parti.

Per i lotti nei quali è previsto service apparecchiature/comodato d'uso gratuito apparecchiature è necessario che vengano rispettate tutte le indicazioni richieste/indicate nella Documentazione di gara, a conoscenza delle parti.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso di documentato aumento delle attività di emodinamica che necessitano dell'utilizzo dei dispositivi medici specialistici di cui al presente appalto.

La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore

contrattuale. Il contratto di appalto potrà essere modificato, inoltre, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso di eventuale richiesta di revisione dei prezzi che dovrà essere debitamente documentata dall'aggiudicatario e dovrà essere oggetto di opportuno contraddirittorio tra le parti al fine di comprovarne le motivazioni stabilendo fin da ora che la portata dell'eventuale modifica non potrà superare il 10% del valore unitario offerto in sede di gara e comunque successivamente al 1° anno di fornitura. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.

L'Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura avrà durata di 36 (trentasei) mesi **decorrenti dal 1-2-2024 fino al 31-1-2027.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni o a condizioni più favorevoli, per una durata pari a mesi 12 (dodici). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola

all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La presente fornitura sarà sottoposta a **condizione risolutiva** in caso di intervenuta aggiudicazione di gara aggregata/regionale e/o Convenzione Consip, senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.

ART. 3 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità, potrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della Stazione Appaltante.

L'approvazione formale da parte del RUP sarà subordinata alla valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti.

Nel caso in cui tale sostituzione venga accettata, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il loro corretto utilizzo.

ART. 4 – DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano accertati al momento dell'impiego. Qualora difetti ed imperfezioni dovessero

manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

ART. 5 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo indicato al precedente art. 1 verrà fatturato dal Fornitore all'Azienda solamente dopo la consegna dei materiali.

Per la presente procedura, questa ASL emetterà sul sistema amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici, che verranno debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. alla ditta aggiudicataria per la relativa fatturazione.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA SANITARIA LOCALE

VITERBO.

Le fatture dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti dati:

- il CIG della procedura;
- il numero dell'ordinativo.

La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il

respingimento della fattura.

Le fatture dovranno inoltre riportare anche:

- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (delibera/determina);
- il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;
- il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente l'importo troncato alle prime cinque cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dalla ASL Viterbo soltanto in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Resta salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di concordare con l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica della corrispondenza della fornitura all'ordinativo emesso.

I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Asl, di interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L'Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.

La liquidazione delle fatture è subordinato all'accertamento e controllo effettuato dal DEC individuato con Deliberazioni ASL CS. n. 1360/2023, nella persona del dott. A. Cavaliere – Direttore UOC Farmacia Aziendale.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: **Banca Nazionale del Lavoro – Segrate (MI) IBAN**

ART . 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico.

Le forniture saranno in acquisto ovvero in conto deposito (a discrezione delle parti e senza ulteriore aggravio economico) secondo le esigenze/necessità dell'utilizzatore/i e secondo quanto precisato al successivo articolo.

L'Azienda, in base alle proprie necessità, emetterà ai fornitori aggiudicatari ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari che dovranno essere consegnati entro 5 giorni solari dall'ordine.

Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine sopra indicato, l'ASL di Viterbo potrà applicare, a carico del fornitore, una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce non consegnata, fatti salvi gli ulteriori danni subiti.

Ci si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all' acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda SL, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta. La consegna del materiale

richiesto dovrà avvenire, presso i magazzini indicati negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di legge. Le ditte fornitrici devono garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara. La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad adeguarsi alle procedure di gestione delle forniture in essere presso l'Azienda e derivanti da diposizioni regionali.

ART. 8 - CONTO DEPOSITO (EVENTUALE)

L'A.S.L. di Viterbo si riserva la facoltà di costituire eventuali appositi conti deposito (per uno o più lotti), a discrezione delle parti e senza ulteriore aggravio economico, secondo esigenze e necessità dell'utilizzatore/i per tutta

la durata contrattuale. Si precisa che il conto deposito è regolamentato dal Codice Civile. La merce consegnata in conto deposito rimarrà di proprietà del Fornitore fino all'effettivo utilizzo dei materiali, pertanto fino a tale momento, saranno a carico dello stesso tutti i rischi e le garanzie concernenti i materiali. I prodotti forniti dovranno essere contenuti in imballi completi di etichettatura riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del materiale. La prestazione a carico del fornitore avverrà attraverso la costituzione di conti deposito presso le UU.OO.CC. dell'Azienda SL di Viterbo, che la stessa comunicherà per gli eventuali lotti attivati. I conti deposito informatizzati, secondo le disposizioni della ASL di Viterbo, saranno gestiti dalle Farmacie Ospedaliere competenti.

Il reintegro delle scorte dovrà avvenire entro 5 giorni solari dall'utilizzo del prodotto e comunque in accordo con gli operatori. Entro il giorno 10, di ogni mese successivo, l'Azienda S.L. di Viterbo emetterà al fornitore un ordine elettronico complessivo riportante tutti i prodotti consumati nel mese precedente e ciò costituisce autorizzazione al fornitore per emettere fatture nei quantitativi e per gli importi riportati nell'ordine. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il numero dell'ordine elettronico dell'Azienda, CIG e descrizione lotto. In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda SL, il fornitore dovrà provvedere alla consegna del materiale entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta nei luoghi indicati nell'ordinativo elettronico di fornitura.

Le ditte fornitrice devono garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei

prodotti oggetto di aggiudicazione. La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire. Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine sopra indicato, l'ASL di Viterbo potrà applicare, a carico del fornitore, una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce non consegnata, fatti salvi gli ulteriori danni subiti.

L'Azienda si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

ART. 9 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario espleterà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi

e risorse proprie. L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.

ART. 10 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO

DELL'AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 11 – PENALI

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità, rispetto ai termini sopra indicati, nei seguenti casi:

- ✓ per ogni giorno di ritardo, nella consegna dei prodotti, una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce non consegnata;
- ✓ per ogni giorno di ritardo, nella consegna dei prodotti in urgenza, una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce non consegnata;
- ✓ per mancanza dei dispositivi nei magazzini in conto deposito una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce mancante;
- ✓ per ogni giorno di ritardo, nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna, una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce non sostituita.

Inoltre le forniture saranno soggette ad ulteriori penalità connesse a qualsiasi altra inadempienza contrattuale quantificata in una percentuale massima di un

ulteriore 1 per mille, applicabile previa contestazione scritta da parte della ASL di Viterbo (prima inadempienza).

In casi di recidiva nell'inadempienze contrattuali si potrà procedere a raddoppiare la penale suddetta. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonerà il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L'ASL di Viterbo notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale. L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L'applicazione delle penali non esonerà in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora

l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato. L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Contratto, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonerà il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la

stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e

ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e delle altre norme che stabiliscono

forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
- h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;
- k) frode nell'esecuzione del Contratto;
- l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.
- n) mancato rinnovo polizza R.C.T..

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta. L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 13 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

L'ASL di Viterbo si riserva, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'appalto ovvero del completamento delle forniture. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

ART. 14 – CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art.117 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii..

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art.116 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

ART. 15 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non voler sub-appaltare parte del servizio oggetto del presente contratto.

ART. 16 – RECESSO

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 C.C.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio dell'Aggiudicataria, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura. L’Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente contratto.

ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., ha costituito a favore dell’Amministrazione la garanzia fideiussoria (**Allegato N° 3**).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall’esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. L’Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. Nel caso in cui la scadenza della Polizza fideiussoria sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all’integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all’Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 19 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

L’aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell’Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell’oggetto della fornitura. A tal proposito, la Società dichiara di aver

stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**Allegato N° 4 Copia Polizza**

RCT) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 20 – REVISIONE DEI PREZZI

Relativamente alla revisione dei prezzi, si rimanda integralmente all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici".

Le clausole di revisione dei prezzi sono previste dall'art. 106 c. 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La stessa è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo dopo il primo anno di validità contrattuale.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personal ASL/VT”.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. e ii., la vigente legislazione regionale per le ASL e la Documentazione di Gara (Disciplinare di Gara + Allegati – Capitolato Tecnico, Documentazione Tecnica e offerte Economiche).

Letto, approvato e sottoscritto

OLYMPUS ITALIA S.r.l.

Azienda S.L. di Viterbo

Procuratore

Il Direttore Amministrativo

Sig. Luca PALLADINI

Dott.ssa Simona DI GIOVANNI

**Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano
espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.**

OLYMPUS ITALIA S.r.l.

Azienda S.L. di Viterbo

Procuratore



Il Direttore Amministrativo

Sig. Luca PALLADINI

Dott.ssa Simona DI GIOVANNI

**Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle
parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice
Amministrazione Digitale".**

ALLEGATION



ALLEGATO n°2

Numero Lotto	Descrizione	Aggiudicatario	Valore Offerta
32	DISPOSITIVI MONOUSO DEDICATI A PIATTAFORME A RADIOFREQUENZA PER CHIRURGIA OPEN E LAPAROSCOPICA CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA + generatore in Service Gratuito comprensivo della manutenzione full risk	OLYMPUS ITALIA SRL	29.880,00 €
35	STRUMENTARIO PER TAGLIO E SINTESI DEI VASI fino a 7mm con azione simultanea di ultrasuoni e radiofrequenza, punta curva e possibilità di azione singola della radiofrequenza (macchinario "in service")	OLYMPUS ITALIA SRL	60.900,00 €

POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

(art. 103, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)

ALLEGATO n°3

La presente Scheda Tecnica 1.2 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria
conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022



1002050032

Garanzia fideiussoria n.	Codice Controllo	Rilasciata da: Agenzia di	CARBONE - Milano	
	48	Cod. 036	Prov. MI	Subagente 0
Garante "REVO Insurance S.p.A."				Codice Rischio 112
R.E.A VR - 451759		PEC revo@pec.revoinsurance.com		C.F./P.IVA 05850710962
Sede Verona		Indirizzo Viale dell'Agricoltura 7		CAP 37135 Prov. VR
Contraente (Obbligato Principale): OLYMPUS ITALIA SRL		PEC olympus.italia@pec.olympusitalia.it		C.F./P.IVA 10994940152 / 10994940152
Sede SEGRATE		Indirizzo Via San Bovio 1-3		CAP 20054 Prov. MI
Stazione appaltante (Beneficiario) ASL VITERBO		PEC prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it		C.F. / P. I.V.A. 01455570562
Comune VITERBO		Indirizzo VIA ENRICO FERMI 15		CAP 01100 Prov. VT
Descrizione opera/servizio/fornitura				
Affidamento di Dispositivi Medici Per Chirurgia Laparoscopica, Bariatrica Ed Accessori.				
Luogo di esecuzione	vedasi descrizione opere			
Costo complessivo previsto a base d'asta € 91.740,00 EURO novantunomilasettecentoquaranta/00	Ribasso d'asta 1.046 %	Costo aggiudicazione € 90.780,00 EURO novantamilasettecentoottanta/00	5,00 % dell'importo contrattuale € 4.539,00 EURO quattromilacinquecentotrentanove/00	Somma garantita € 4.539,00 EURO quattromilacinquecentotrentanove/00
Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.2	Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.2			

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **15/12/2023** al **31/12/2026**al tasso lordo del **1,302 %**.Frazionamento proroghe: **Premio unico**

Sono operanti i seguenti allegati: ===

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	133,33	26,67	0,00	160,00	20,00	180,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente**Il Garante****REVO INSURANCE S.P.A.**

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLLRT65M24L781C

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il **15/12/2023** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

VERIFICA VALIDITÀ DELLA POLIZZA

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.a (www.revoinsurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. 193/2022) GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA NUMERO 2050032

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da que subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

- delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
- di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi, eventualmente presenti nei documenti di gara.

3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalizzazione opera a condizioni che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

4. L'estensione opera a condizioni che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di stipula del contratto;
- cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione dell'art. 103, comma 1, del Codice, salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.
- La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
- Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

- La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
 - 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Qualora ricorrono le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
- L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
- La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escusione della garanzia

- Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escusione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
- Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
- Il Garante non gode del beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
- Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

- Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
- Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
- La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

- Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

- Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

- In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

- Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

REVO Insurance S.p.A.

Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI

ATTIGATO n° 6

*Traduzione di cortesia in lingua italiana del testo originale in lingua inglese.
In caso di eventuale divergenza con la traduzione italiana prevorrà il testo in lingua inglese*

1 Certificato di assicurazione

1.1 Numero di polizza

[REDACTED]

1.2 Data di inizio validità

01.04.2018, 0,00
giorno / mese / anno

1.3 Data di scadenza

01.04.2024, 0,00
giorno / mese / anno

1.4 Assicurato

Olympus Europa Holding SE
Wendenstr. 20
20097 Amburgo

1.5 Assicurato aggiuntivo

Olympus Italia Srl
Via San Bovio 1-3
20054 Segrate (Mi)
Italia

2 Tipo di assicurazione

Responsabilità generale compresa responsabilità di prodotti

3 Territorio

In tutto il mondo

4 Limiti di indennità

Lesioni personali e danni alla proprietà

qualsiasi evento assicurato - Euro 25.000.000,00.=
in aggregato annuale - Euro 50.000.000,00.=

pura perdita finanziaria

qualsiasi evento assicurato - Euro 1.000.000,00.=
in aggregato annuale - Euro 2.000.000,00.=

E per gli assicurati aggiuntivi (1.5):

In deduzione dei pagamenti effettuati in base alle polizze di responsabilità civile locali.

I limiti di indennizzo sono limitati in relazione a particolari tipi di copertura.

In relazione a eventi o rivendicazioni fatte negli Stati Uniti d'America, i suoi territori e possedimenti e Canada i costi sono compresi nei limiti.

5 Legge applicabile e giurisdizione

Per l'interpretazione di questo certificato e della polizza a cui è allegato si applica esclusivamente il diritto tedesco. Il foro competente esclusivo è Hannover, Germania. Ciò vale anche per gli assicurati supplementari stranieri.

6 Annotazioni

Solo la polizza tedesca è giuridicamente vincolante.

Indipendentemente da qualsiasi requisito, dagli accordi contrattuali o altra documentazione in relazione ai quali il presente certificato venisse richiesto o ai quali dovesse riferirsi, la copertura assicurativa prevista dalla polizza in oggetto sarà limitata e sarà ancora soggetta ai suoi termini originali, condizioni ed esclusioni.

I limiti indicati potrebbero essere stati ridotti dai sinistri pagati.

Il certificato viene rilasciato solo a titolo informativo e non conferisce alcun diritto al titolare del certificato. Questo certificato non modifica, estende o altera la copertura offerta dalla polizza sopra descritta.

Hannover, 20.03.2023

HDI Global SE

Niederlassung Hannover

Vertragsservice

gez. Svenja Gressman-Feddersen

gez. Alexander Klose

Versicherungsbestätigung
1 Certificate of Insurance
Versicherungsscheinnummer
1.1 Policy Number

[REDACTED]

Versicherungsbeginn
01.04.2018, 0.00 Uhr MEZ
Tag/Monat/Jahr

1.2 Inception Date
01.04.2018, 0.00 CET
day/month/year

Versicherungsablauf
01.04.2024, 0.00 Uhr MEZ
Tag/Monat/Jahr

1.3 Expiration Date
01.04.2024 CET
day/month/year

Versicherungsnehmer
1.4 Insured

Olympus Europa Holding SE
Wendenstr. 20
20097 Hamburg

Weitere Versicherungsnehmer
1.5 Additional Insured

Olympus Italia S.r.l
Via San Bovio 1-3 CAP
20054 Segrate, Italy

Art der Versicherung
2 Type of Insurance

Industrie-Betriebsstätten- und Produkthaftpflicht
Versicherung

General Liability including products
liability

Örtlicher Geltungsbereich
3 Policy Territory

weltweit

world-wide

Deckungssummen
4 Limits of Indemnity

Personen-, Sachschäden

Bodily injury and property damage

Je Versicherungsfall	EUR	25.000.000	anyone insured event
Höchstens je Versicherungsjahr	EUR	50.000.000	in annual aggregate

Vermögensschäden

Pure financial loss

Je Versicherungsfall	EUR	1.000.000	anyone insured event
Höchstens je Versicherungsjahr	EUR	2.000.000	in annual aggregate

Für den weiteren Versicherungsnehmer (1.5):
unter Abzug aller geleisteten Zahlungen aus der
bestehenden Lokalpolice in Italien. the local

And for the additional Insured (1.5):
in deduction of any payments made under

policy.

Es bestehen Deckungssummen-Begrenzungen für bestimmte Deckungstatbestände.

Bei in den USA, USA-Territorien und Kanada eingetretenen Versicherungsfällen oder dort geltend gemachten Ansprüchen werden die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet.

The limits of Indemnity are limited in respect of particular types of coverage.

In respect of occurrences in or claims made in the United States of America, its territories and possessions and Canada costs are within the limits.

Rechts- und Gerichtsstand	5	Governing Law and Jurisdiction
Für Streitigkeiten bezüglich der Auslegung des Bedingungsumfangs dieses Vertrages wird als ausschließlicher Gerichtsstand Hannover vereinbart. Diese Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für im Ausland ansässige mitversicherte Unternehmen. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.		German law shall apply exclusively to the interpretation of this confirmation and the policy to which it attaches. Exclusive place of jurisdiction is Hanover, Germany. This shall also apply to foreign additional insured.
Hinweis	6	Annotation
Ausschließlich der deutsche Versicherungsvertrag ist rechtsverbindlich. Unabhängig von jeglicher Voraussetzung oder anderen vertraglichen Vereinbarungen, wegen derer diese Versicherungsbestätigung ausgestellt wurde oder auf die sie sich bezieht, besteht Versicherungsschutz nur im Rahmen und Umfang des beschriebenen Versicherungsvertrages. Die aufgeführten Deckungssummen können durch Schadenzahlungen reduziert sein. Diese Bestätigung ist nur zum Zwecke der Information ausgestellt und überträgt keinerlei Rechte auf den Inhaber. Durch diese Bestätigung wird die Deckung, die durch die oben genannte Police geboten wird, weder ergänzt noch erweitert oder geändert.		Only the German policy is legally binding. Irregardless of any requirement, contractual agreement or other documentation for which this certificate is being requested or may pertain, the insurance coverage afforded by the captioned policy will be limited to and will still be subject of its original terms, conditions and exclusions. Limits shown may have been reduced by paid claims. The certificate is issued as a matter of information only and confers no rights upon the certificate holder. This certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy described above.

Hannover, 20.03.2023

HDI Global SE
Niederlassung Hannover
Vertragsservice

gez. Svenja Gressmann-Feddersen

gez. Alexander Klose

Nome flusso: 202401220034308071
ABI: 01005 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
Ragione Sociale: OLYMPUS ITALIA SRL
Canale: W
Totale: 160,00 EUR

Data/Ora: 22.01.2024
REV/PAG: Pagamento
Codice SIA: R1739
Stato: RICEVUTA
Num. Disp.: 1

Stato Ricevuta



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Nome documento Olympus Italia Srl.pdf.p7m.p7m

Data di verifica 06/02/2024 11:30:39 UTC

Versione verificatore 7.0.17

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	Simona Di Giovanni	InfoCert Firma Qualificata 2	VALIDA	2
2	Firma	LUCA PALLADINI	InfoCert Qualified Electronic Signature ...	VALIDA	4
2	Firma	LUCA PALLADINI	InfoCert Qualified Electronic Signature ...	VALIDA	6
Appendice A					8